#### **ARPA**

## Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2014-392 del 30/05/2014

Oggetto Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi

Tecnici. Sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e Arpa per attività di valutazione

immobiliare

Proposta n. PDTD-2014-397 del 30/05/2014

Struttura adottante Area Patrimonio e Servizi Tecnici

Dirigente adottante Candeli Claudio

Struttura proponente Area Patrimonio e Servizi Tecnici

Dirigente proponente Ing. Candeli Claudio

Responsabile del procedimento Candeli Claudio

Questo giorno 30 (trenta) maggio 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

# Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e Arpa per attività di valutazione immobiliare.

#### RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n.65 del 27.07.2010 che approva il Regolamento sul Decentramento Amministrativo ed in particolare riconosce la competenza all'adozione degli atti al Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici riguardanti la gestione del patrimonio e l'esercizio di tutte le attività tecniche riferibili ai beni immobili di proprietà o comunque in uso all'Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 16.12.2013 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 16.12.2013 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014";
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 3 del 07.01.2014 che assegna il budget per l'esercizio 2014 alle Aree della Direzione Amministrativa";
- la Deliberazione del Direttore Generale n.98 del 20.12.2013 che nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Comune di Ravenna, relativo alla realizzazione della nuova Sede della Sezione Provinciale dispone la sottoscrizione del contratto d'appalto;

#### RICHIAMATO altresì:

l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30

- marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
- l'art.15 della legge n. 241/90 che abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro "accordi" aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- art.3 del Regolamento Arpa per l'alienazione dei beni immobili che prevede il ricorso alla competente Agenzia, nel caso in cui si ritenga che il valore di mercato si discosti dal valore catastale, per la redazione di apposita perizia estimativa;

#### **CONSIDERATO:**

- che prosegue il complesso ed articolato progetto di adeguamento del patrimonio immobiliare di ARPA che si esplica essenzialmente in interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norme degli edifici ed in particolare dei locali adibiti a laboratorio;
- che il piano di riasssetto logistico dell'Agenzia prevede anche la realizzazione della sede Provinciale di Ravenna;
- che la Delibera del Direttore Generale n.98 del 20.12.2013 nel disporre la realizzazione della suddetta struttura prevede quale copertura finanziaria anche i proventi derivanti dalla vendita degli immobili di via Alberoni a Ravenna e Bagnacavallo;
- che Arpa ha, a tal fine, inviato apposita nota prot. PGDG/2014/2280 del 11.04.2014, richiedendo, nell'ambito di un accordo di collaborazione fra le Agenzie, la stima del valore dell' immobile sito in Ravenna Via Alberoni n. 17/19, per una prossima alienazione;

#### VISTO:

- l'accordo di collaborazione per l'attività di valutazione immobiliare, avente ad oggetto la stima particolareggiata del bene contraddistinto al C.F. del Comune di Ravenna trasmesso in data 27 maggio 2014, rubricato al Prot.PGDG/2014/3217, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- l'importo dovuto, quale rimborso spese per le attività connesse alla suddetta stima ammonta ad Euro € 3.807,00 (tremilaottocentosette/00);

#### RITENUTO:

- di doverlo approvare e procedere alla sottoscrizione;

#### DATO ATTO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. n. 87 del 16.12.2013;
- che responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Candeli;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell' Area Bilancio e Controllo Economico, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo;

#### **DETERMINA**

- 1. di approvare e sottoscrivere, per i motivi in premessa esposti, l'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attività di valutazione immobiliare relativa alla stima particolareggiata dell'attuale sede della Sezione Provinciale di Ravenna sita in Alberoni 17-19 destinata alla vendita per finanziare parte della costruzione della nuova sede;
- 2. di dare atto che l'Agenzia delle Entrate prevede, quale rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività l'importo di euro 3.807,00 (tremilaottocentosette/00);
- 3. di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, avente natura di "servizi vari" ammonta complessivamente ad Euro 3.807,00 ed è a carico dell'esercizio 2014 e sarà compreso nel conto economico annuale e pluriennale, con riferimento al centro di costo dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici.

Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici (Ing. Claudio Candeli)



### ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

#### **TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di ALBERTO MERCATALI in qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di Ravenna Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

F

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna con sede in Bologna - Via Po n. 5 (di seguito "ARPA"), C.F. 04290860370, nella persona di Claudio Candeli, in qualità di Responsabile Area Patrimonio e Servizi Tecnici, in rappresentanza di ARPA con sede in Bologna via Po n. 5, ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il decentramento amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27/02/2010, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Agenzia.

#### **PREMESSO**

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che ARPA ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 2280/2014 del 11/04/2014, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata da ARPA all'ottenimento della valutazione dell'immobile sito in Ravenna Via Alberoni, 17-19 distinto al CF del medesimo Comune al Fog. Ra/78 particella 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 + 723 sub.2;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali Territorio e Uffici Provinciali-Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, sottoscritta il 16 luglio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio



- 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e ARPA si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

#### ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### ART. 2 OGGETTO

- 2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:
  - Stima particolareggiata.

## ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

- 3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, ARPA riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 3.807,00 (tremilaottocentosette/00).
- 3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c che sarà indicato nella stessa nota di addebito.
- 3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da ARPA ed è conclusa entro **120 gg** dalla data di sottoscrizione.
- 4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
- 4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.
- 4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, ARPA si impegna a fornire la documentazione propedeutica alla valutazione entro il **30 giugno**, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia., consistenti in :
  - Certificato di destinazione urbanistica;
  - Licenze edilizie;



- Certificati di conformità impianti.
- 4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.
- 4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.
- 4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

#### ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

- 5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ARPA si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.
- 5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione di ARPA.
- 5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da ARPA, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili ad ARPA medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà a ARPA le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.
- 5.4 ARPA si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.
- 5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA



7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.
- 8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
- 8.3 ARPA, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.
- 8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

#### ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come stabilito dall'art. 11, comma 5 della Legge 7 agosto 1990,n. 241.

#### ART. 10 COMUNICAZIONI

| Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti: |                       |
|--|-----------------------|
| a) per ARPA: Claudio Candeli   |                       |
| b) per l'Agenzia delle Entrate: Alberto Mercatali  |                       |
| Ravenna, 26/5/2014   |                       |
| ARPA   | Agenzia delle Entrate |
| (f.to digitalemnte)  | (f.to digitalmente)   |

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:



- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

ARPA

(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate

(firmato digitalmente)

N. Proposta: PDTD-2014-397 del 30/05/2014

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e Arpa per attività di valutazione immobiliare

#### PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/05/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico